

Pubblicato il 05/03/2020

N. 02959/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01246/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2020, proposto da
***, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [Roma,
viale delle Milizie 9](#);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia
di Roma, ****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in [Roma, via dei
Portoghesi, 12](#);

nei confronti

Maria Carmela Gatta, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Di Domenico, Paolino Tizzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monica Campanelli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, *****, n. 663 del 29 novembre 2019, con cui è stata disposta la rideterminazione del punteggio spettante alla Sig.ra ***** nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 (2018/2021) e, per quanto occorrer possa, del decreto del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, *****, n. 655 del 10/10/2019, annullato e sostituito dal suddetto decreto n. 663/2019;
- della nota del MIUR –USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, U.0026933 del 20/11/2018 e della nota MIUR –USR Campania – Ufficio IV, U.0025240 del 27/11/2019, presupposte al suddetto Decreto n. 663/2019;
- della graduatoria di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 (2018/2021) pubblicata in data 30/08/2018, per come rettificata a seguito del suddetto decreto n. 663/2019;
- nonché, ove occorra, del DM MIUR n. 640 del 30/08/2017 relativo al rinnovo delle graduatorie d'Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, prorogato per il triennio 2018/2021, e del DM n. 430 del 13/12/2000, recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA, ove interpretati nel senso di cui ai decreti sopra indicati;
- nonché, infine, di tutti gli altri atti anteriori e/o successivi, presupposti, connessi e consequenziali di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Carmela Gatta e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Istituto Comprensivo Statale Maccarese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, nella parte in cui non le è stato riconosciuto il servizio prestato presso l'istituto paritario (dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2015/16) stante la *“assenza del versamento dei contributi previdenziali”*.

Alla camera di consiglio del 3 marzo 2020, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla controinteressata, in quanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al punteggio attribuito al ricorrente e alla legittimità o meno dei provvedimenti conseguentemente adottati dall'amministrazione, posto che comunque si tratta di atti attinenti alla fase concorsuale.

Nel merito il ricorso è fondato come da giurisprudenza di questa Sezione, per la quale *“la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di*

riferimento (inottemperanza dell'obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l'elemento soggettivo dell'inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all'obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d'altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l'assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell'atto. L'inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale” (sent. 146/2020).

Nel caso in esame, risulta dimostrato, dalla relazione del Dirigente Scolastico, l'effettivo svolgimento del lavoro nel periodo in contestazione.

Rimane in ogni caso fermo il potere dell'amministrazione di incidere anche in via di autotutela sul punteggio ovvero escludere i concorrenti nel caso in cui si verifichi l'assenza di altri e diversi requisiti necessari per la partecipazione al concorso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della situazione giuridica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO